

Convegno ABI Basilea 3

**Verso un'unione europea
delle regole e dei controlli di vigilanza**

Intervento di Carmelo Barbagallo
Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria
Banca d'Italia

Roma, 27 giugno 2013

Indice

1. Introduzione.....	2
2. Le criticità emerse nel settore finanziario europeo	3
3. Verso il completamento e l’attuazione della riforma della finanza	5
4. La disciplina europea.....	7
5. Il posizionamento delle banche italiane rispetto ai nuovi standard prudenziali.....	12
6. Conclusioni.....	13

1. Introduzione

La revisione delle regole internazionali della finanza, promossa dai leader del G20 all’inizio della crisi, è ora in fase avanzata. Una parte degli impegni assunti è stata realizzata: Basilea 3 è il più significativo. Alcuni lavori sono in via di completamento, altri da poco avviati. Lo scenario regolamentare non è ancora compiutamente definito, ma i capisaldi della riforma sono chiari: rafforzare i presidi di capitale e di liquidità; favorire una maggiore aderenza delle metriche prudenziali ai rischi effettivi; correggere incentivi distorti; agevolare l’uscita degli intermediari dal mercato in caso di crisi.

Per l’Unione europea il percorso verso un nuovo assetto regolatorio ha una valenza particolare. Alle criticità emerse a livello globale si sono aggiunte forti distorsioni competitive, indotte da politiche volte a favorire i “campioni nazionali”; sono stati osservati fallimenti nelle prassi di supervisione di alcune giurisdizioni. Gli assetti istituzionali della vigilanza sono ora in profonda evoluzione: la nuova architettura europea, riformata

solamente due anni fa con l'istituzione delle tre autorità settoriali e di una in campo macroprudenziale, sarà presto integrata da una nuova struttura di supervisione, incardinata nella Banca centrale europea; essa vigilerà sulle banche maggiori dei paesi dell'Eurozona e di quelli che, pur non adottando la moneta unica, decideranno di aderire al *Single Supervisory Mechanism* (SSM).

Si apre per banche e supervisori una fase di grande cambiamento, che consegnerà ai cittadini dell'Unione un impianto di regole e controlli sulla finanza in grado di garantire i necessari presidi. L'auspicio è che favorisca una ripresa economica sana e duratura, specialmente laddove il sistema bancario svolge un ruolo centrale a servizio dell'economia.

La disciplina europea di recepimento di Basilea 3 (nota con gli acronimi CRD4-CRR) rappresenta il primo, vero banco di prova per i nuovi assetti di vigilanza; le future norme saranno pervasive e trasversali, in larga parte direttamente applicabili alle banche operanti nell'Unione. La sfida è ambiziosa; non mancheranno difficoltà attuative. Per superare le lacune di vigilanza messe a nudo dalla crisi, regolamentazione e supervisione dovranno procedere in parallelo: qualsiasi normativa è destinata ad essere inefficace se non accompagnata da un robusto e credibile sistema di *enforcement*.

Dopo un breve richiamo allo stato della riforma della finanza, concentrerò l'attenzione sugli elementi della disciplina CRD4-CRR di maggiore interesse per il sistema bancario italiano e sui suoi potenziali impatti sugli intermediari.

2. Le criticità emerse nel settore finanziario europeo

L'approdo a una disciplina prudenziale direttamente applicabile a tutti gli intermediari operanti in Europa e il progetto dell'Unione bancaria

sono il segno di un forte indirizzo politico, condiviso ai massimi livelli; un passo in avanti pensato come risposta alle criticità, emerse durante la crisi, delle regole, delle prassi di vigilanza, dei comportamenti delle banche; un urgente e irrinunciabile presidio a tutela degli sforzi sin qui compiuti nel cammino dell'integrazione europea.

I pilastri del Mercato Unico – armonizzazione minima delle regole, mutuo riconoscimento, cooperazione tra autorità nazionali – dovevano assicurare un processo di liberalizzazione coordinata e controllata. La rimozione dei vincoli che impedivano la concorrenza tra intermediari di diversi Paesi sarebbe dovuta avvenire nel rispetto di due condizioni: regole e azione di vigilanza non avrebbero dovuto essere utilizzate in modo opportunistico per attrarre business sulle piazze finanziarie nazionali; la cooperazione tra autorità avrebbe dovuto favorire la convergenza delle prassi di vigilanza e il coordinamento dell'azione di controllo e degli interventi correttivi. Così non è stato.

Sulle lacune del vigente impianto regolamentare si è detto e scritto molto. Gli effetti dell'inadeguatezza degli standard internazionali di capitale, dell'assenza di norme armonizzate sulla liquidità e sul grado di leverage e degli ampi margini di discrezionalità lasciati a livello nazionale sono sotto gli occhi di tutti; le condizioni competitive tra intermediari, specialmente quelli cross-border, sono state fortemente alterate.

Anche la supervisione ha giocato un ruolo tutt'altro che marginale. Proprio nel momento in cui l'impianto regolamentare di Basilea 2 responsabilizzava il supervisore in misura ancor maggiore rispetto al passato – nelle attività di convalida e monitoraggio dei modelli delle banche e, più in generale, nella verifica delle modalità di calcolo da parte degli intermediari delle attività ponderate per il rischio – sono venuti al pettine tutti i nodi derivanti da prassi di controllo ancora molto distanti. Uno degli effetti è la non sempre agevole comparabilità tra gli attivi ponderati per il rischio (risk-weighted assets, RWA) dei grandi gruppi europei: analisi recenti condotte a livello internazionale mostrano come sotto questo aspetto le differenze tra banche rimangano significative, benchè in parte spiegabili dalla diversa struttura dei bilanci e dai diversi metodi di calcolo dei requisiti.

Politiche di vigilanza non coordinate, talvolta opportunistiche, hanno in molti casi indotto i grandi gruppi ad arretrare all'interno dei confini nazionali, anche dietro spinta delle rispettive autorità; ne è risultata indebolita la natura stessa dei gruppi *cross-border*, fino ad allora principale canale di propulsione dell'integrazione dei mercati finanziari europei. La frammentazione dei mercati riduce l'efficienza allocativa del sistema bancario e la sua stessa capacità di diversificare i rischi.

La frammentazione dei mercati europei in termini di dispersione dei tassi di interesse si è parzialmente ridotta rispetto agli ultimi mesi del 2011, grazie anche alla forte azione della politica monetaria. Il processo deve proseguire, perché non sia pregiudicata l'efficacia della politica monetaria e, in ultima istanza, la ripresa economica nell'area.

3. Verso il completamento e l'attuazione della riforma della finanza

L'agenda di riforma disegnata dai leader del G20 all'indomani della crisi affrontava tutti gli aspetti dell'operatività bancaria. Basilea 3 ne rappresenta la componente più significativa e innovativa; non esaurisce tuttavia gli interventi regolamentari: sia su scala globale sia a livello europeo si stanno mettendo a punto altri tasselli, che rappresentano il naturale complemento delle norme prudenziali.

Il trattamento prudenziale delle banche sistemicamente rilevanti (global systemically important banks, G-SIBs) è ora definito. Si tratta, come è noto, di intermediari tipicamente cross-border e di dimensioni molto elevate rispetto alle capacità di intervento dei governi dei Paesi d'origine in caso di crisi. Nel novembre scorso il Financial Stability Board ha pubblicato la lista aggiornata di tali banche, alle quali si applicheranno a partire dal 2016 requisiti di capitale aggiuntivi, sempre nell'ambito del Primo Pilastro. Sono stati inoltre approvati i principi che dovranno guidare le autorità nazionali nell'individuazione delle banche a rilevanza sistemica a livello domestico.

Nei mesi scorsi sono stati conseguiti progressi anche su altri fronti. Ad esempio, sono state modificate le modalità di calcolo del Liquidity Coverage Ratio, l'indicatore

di breve termine che richiede alle banche di detenere un determinato ammontare minimo di attività liquide a fronte dei possibili deflussi di cassa in condizioni di stress: è stata ampliata la nozione di attività liquide utilizzabili come buffer e sono state riviste alcune calibrazioni previste per il calcolo di taluni flussi di cassa; è stato inoltre chiarito che, in condizioni di stress, le banche potranno scendere temporaneamente al di sotto del minimo regolamentare. Sono inoltre proseguiti i lavori sulla cosiddetta "Fundamental Review" del trading book, successivi agli interventi regolamentari del 2009 (cosiddetta Basilea 2.5), volti a riequilibrare gli assorbimenti patrimoniali rispetto alle poste del banking book e a minimizzare i margini di arbitraggio per le banche tra i due segmenti del bilancio.

Tutti gli interventi regolamentari definiti o in via di definizione su scala globale sono stati oggetto di specifici lavori in sede europea. Commissione, Consiglio e Parlamento hanno intensificato l'attività legislativa necessaria a recepire i tasselli della riforma.

Oltre alla disciplina europea su Basilea 3, una menzione particolare meritano i lavori sulla definizione di un regime armonizzato di risoluzione delle crisi. La proposta di direttiva presentata un anno fa dalla Commissione europea recepisce le indicazioni formulate dal FSB riguardo alle caratteristiche fondamentali dei regimi di risoluzione delle crisi. Elemento centrale della proposta, la cui negoziazione politica è alle battute finali presso il Consiglio, è l'introduzione di norme specifiche che assicurino che le perdite derivanti dall'eventuale dissesto di un intermediario siano sopportate in primo luogo da azionisti e creditori, diversi da quelli assicurati o garantiti, così da limitare il più possibile il costo sopportato dai tax-payers.

Assai rilevanti sono i lavori sulle riforme strutturali, peraltro in fase molto meno avanzata. L'idea, come è noto, è quella di affiancare alla normativa prudenziale norme specifiche che impongano agli intermediari maggiori di segregare le attività di negoziazione, laddove svolte in misura significativa, in una struttura separata dal resto del gruppo. Poche settimane fa la Commissione ha pubblicato un documento per la consultazione che, muovendo dalle conclusioni del Rapporto Liikanen, mira ad acquisire dagli operatori elementi utili per valutare costi e benefici delle varie opzioni sul tavolo; nei prossimi mesi sarà presumibilmente presentata una specifica proposta legislativa.

Complemento essenziale del processo di riforma è la verifica delle modalità di attuazione delle misure nelle varie giurisdizioni. Il Comitato di Basilea è attivamente impegnato anche su questo fronte, nella consapevolezza che l'efficacia dell'azione regolamentare dipenda in larga

parte da un adeguato *enforcement*. Il progetto spazia dal riscontro della coerenza delle discipline nazionali con il testo di Basilea all'esame dei metodi di calcolo degli attivi ponderati per il rischio da parte delle banche; è un progetto ambizioso ma necessario, se si vuole garantire un effettivo *level playing field* su scala globale.

4. La disciplina europea

a) Caratteristiche generali

Il 17 aprile scorso il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva cosiddetta CRD4 (*Capital Requirements Directive*) e il regolamento CRR (*Capital Requirement Regulation*), mediante i quali saranno trasposti nell'ordinamento europeo gli standard internazionali di Basilea 3; il pacchetto è stato approvato dal Consiglio lo scorso 20 giugno a maggioranza qualificata.

La Direttiva introduce innovazioni rispetto al testo di Basilea in molte materie: accesso all'esercizio dell'attività bancaria; operatività in regime di mutuo riconoscimento; cooperazione tra le autorità di vigilanza; secondo pilastro; *governance* e remunerazioni; sanzioni; *buffer* di capitale. Il Regolamento contiene le norme riguardanti il primo e il terzo pilastro (rispettivamente, requisiti minimi e informativa al mercato) nonché le regole per il monitoraggio dei requisiti a fronte del rischio di liquidità e del *leverage ratio*. La scelta di ridisegnare la disciplina prudenziale attraverso norme direttamente applicabili rappresenta un'importante novità in termini di tecnica legislativa, permettendo di conseguire la massima armonizzazione, attraverso quello che viene comunemente definito il *single rulebook*.

L'avvenuta pubblicazione di Direttiva e Regolamento nelle diverse versioni linguistiche consente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni

dal 1° gennaio del prossimo anno. Nel corso dei cosiddetti "triloghi" tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, durati quasi un anno, il testo di compromesso approvato dal Consiglio ECOFIN nel maggio 2012 è stato modificato per tener conto degli emendamenti presentati dal Parlamento, oltre che per riflettere le più recenti modifiche apportate dal Comitato di Basilea alle norme sulla liquidità.

b) Gi aspetti di maggiore interesse per il sistema bancario italiano

Nel corso del negoziato la Banca d'Italia ha fortemente sostenuto, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, l'importanza di una trasposizione rigorosa delle previsioni di Basilea 3, ferma restando la necessità di tener conto delle specificità del sistema bancario europeo.

i) La disciplina sul capitale

Le norme europee sono in larga parte coerenti con i criteri definiti dal Comitato di Basilea per la classificazione degli strumenti finanziari nel capitale di elevata qualità (*common equity* Tier 1). Un tema importante nel dibattito europeo, anche per le banche italiane, ha riguardato il trattamento prudenziale delle attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA): l'accordo politico raggiunto con il Parlamento europeo ha incorporato l'emendamento presentato dalla delegazione italiana e approvato lo scorso anno nel negoziato presso il Consiglio UE.

Alcune tipologie di DTA che non dipendono dalla futura profittabilità dell'azienda possono non essere dedotte dal patrimonio e confluire, invece, tra le attività ponderate per il rischio al valore nominale. La norma è in linea con quanto previsto nel framework di Basilea.

Particolarmente rilevante è anche la possibilità per le singole giurisdizioni di applicare un filtro prudenziale alle componenti valutative

relative ai titoli di Stato classificati nel portafoglio “attività disponibili per la vendita”, fino alla revisione in sede internazionale del principio contabile IAS 39. Ciò consentirebbe di attenuare la volatilità del patrimonio regolamentare, che rimane la grandezza di riferimento per supervisori e operatori; conferirebbe maggiore certezza e stabilità alle linee di indirizzo strategico e alle politiche di pianificazione del capitale. Il tema è in discussione anche in importanti giurisdizioni extra UE.

Non tutte le soluzioni adottate appaiono soddisfacenti. Con riguardo per esempio ai criteri di ammissibilità degli strumenti finanziari nel capitale di qualità primaria, il dettato di Basilea prevede che gli strumenti ammissibili rispettino sia la forma giuridica di common shares sia la sostanza economica dei criteri indicati; al contrario, l'impostazione europea prevede l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, per ovviare all'assenza in alcune giurisdizioni della categoria delle “azioni ordinarie”. Questa modifica consente di tenere conto di alcune specificità del contesto europeo ma, se non attentamente sorvegliata dalle istituzioni comunitarie nella concreta applicazione, può indebolire l'obiettivo fondamentale di accrescere la qualità del capitale e la sua comparabilità a livello transfrontaliero.

ii) Il trattamento delle esposizioni verso le piccole e medie imprese

La maggiore innovazione introdotta a livello europeo per il calcolo delle attività ponderate per il rischio delle banche riguarda l'introduzione del cosiddetto “*supporting factor*” da applicare ai crediti verso le piccole e medie imprese. Era infatti diffuso il timore che il generalizzato inasprimento delle norme sul capitale di Basilea 3 penalizzasse in modo eccessivo i modelli di business incentrati sull'intermediazione creditizia a favore di quelli orientati alla finanza: l'applicazione di un fattore di sconto alle esposizioni non superiori a 1,5 milioni di euro classificate nel portafoglio *retail, corporate* ovvero garantite da ipoteca su immobili mira a “sterilizzare” tale aumento, al fine di continuare a garantire un adeguato flusso di credito a tali operatori.

Le autorità di Vigilanza dovranno monitorare periodicamente l'andamento di tali esposizioni, verificare l'efficacia della norma, oggetto di revisione entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento. Da tempo impegnata nelle analisi sul tema, la Banca d'Italia continuerà a contribuire attivamente ai lavori tecnici volti a stimare più accuratamente i rischi connessi con i prestiti verso le PMI. Le modifiche introdotte a livello europeo rappresentano un utile riferimento nell'ambito del dibattito che si sta avviando in seno al Comitato di Basilea circa la possibile revisione della metodologia standardizzata ai fini del rischio di credito.

iii) Liquidità

Le regole sul *Liquidity Coverage Requirement* (LCR) entreranno in vigore nell'Unione europea all'inizio del 2015 dopo un periodo di osservazione di circa un anno, in linea con le previsioni di Basilea. Ferma restando per le banche la possibilità di utilizzare il buffer di liquidità in condizioni di stress, il livello minimo del *ratio* è stato fissato al 60% nel 2015 per raggiungere il 100% nel 2018; la Commissione potrà rivedere tale scelta nel 2016, eventualmente posticipando al 2019 il raggiungimento del 100%.

La Commissione UE è autorizzata a emanare entro il 2014 uno specifico provvedimento (atto delegato), nel quale definirà i dettagli tecnici del LCR; a tal fine, si avvarrà del contributo dell'EBA, chiamata a produrre entro la fine di quest'anno analisi sui possibili effetti indesiderati sull'economia derivanti dall'introduzione dell'indicatore.

Il testo europeo contiene alcune divergenze rispetto alle regole elaborate dal Comitato di Basilea. La definizione delle attività liquide che possono essere incluse nel buffer è meno prescrittiva; manca il limite del 40% (rispetto al totale del buffer) previsto dagli standard internazionali per le attività meno liquide (cd. "Level 2"). Inoltre, è stato introdotto per i crediti a revoca e autoliquidanti (demand loans) un trattamento più favorevole di quello previsto da Basilea ai fini del calcolo dei flussi in entrata: si tratta di una previsione molto importante per le banche italiane, che dovrà tuttavia essere attentamente analizzata durante il periodo di monitoraggio.

c) I lavori di recepimento e il ruolo della Banca d'Italia

La Banca d'Italia ha da tempo avviato le attività per il recepimento entro la fine dell'anno delle disposizioni europee. I lavori riguardano, tra l'altro: le modifiche alla normativa primaria, da coordinare con le altre Autorità coinvolte per i profili di rispettiva competenza; gli aggiornamenti della normativa secondaria; la predisposizione della disciplina segnaletica. Nelle prossime settimane renderemo note in consultazione le discrezionalità previste da Direttiva e Regolamento che la Banca d'Italia è chiamata a esercitare, unitamente alle relative valutazioni d'impatto.

La scelta più importante riguarderà le modalità di calcolo del *solvency ratio* durante il periodo transitorio (*phasing-in*), che dovrà terminare nel 2018. La disciplina europea prevede un articolato sistema di norme, più analitico di quello definito da Basilea, con riferimento sia ai livelli minimi dei *ratios* patrimoniali (quantità del capitale) sia alle modalità di calcolo delle poste patrimoniali (qualità); tali scelte sono demandate, nella maggior parte dei casi, alle autorità nazionali. Stiamo ultimando le analisi d'impatto relative alla diverse opzioni in campo; siamo consapevoli della delicatezza della scelta, considerati sia gli effetti sulla struttura patrimoniale delle banche, sia la necessità di fornire per tempo indicazioni agli intermediari.

A seguire, e comunque entro l'anno, si procederà alle necessarie modifiche della normativa di vigilanza per banche e SIM. L'emanazione della disciplina non esaurirà tuttavia il processo normativo. Il Regolamento e la Direttiva prevedono che la disciplina di maggiore dettaglio sia definita dalla regolamentazione "di secondo livello" (tra gli altri, i cosiddetti Regulatory Technical Standards, gli Implementing Technical Standards e le Guidelines), attualmente in fase di lavorazione nei consessi internazionali. Inoltre, per quanto riguarda le regole in materia di liquidità e di leverage ratio, assumeranno un'importanza crescente le evidenze tratte dalle attività di monitoraggio condotte sulla base dei dati delle banche, in vista della calibrazione definitiva delle regole. In tutti questi ambiti, la partecipazione della Banca d'Italia

rimane essenziale, sia sul piano dell'apporto tecnico sia su quello della definizione delle posizioni di policy.

5. Il posizionamento delle banche italiane rispetto ai nuovi standard prudenziali

Da oltre due anni proseguono gli esercizi di monitoraggio dei nuovi standard prudenziali condotti dal Comitato di Basilea e dall'EBA. I risultati di questi studi costituiscono un fondamentale supporto analitico per le decisioni, fornendo elementi utili a valutare l'impatto delle norme sugli intermediari e, attraverso di essi, sull'economia reale.

Pur non esente dai rischi di deterioramento della qualità degli attivi, continua con regolarità il percorso di avvicinamento agli standard di Basilea 3 del nostro sistema bancario, come riconosciuto di recente anche dal Fondo Monetario Internazionale. Le esigenze di capitale per l'ampio campione di banche monitorato dalla Vigilanza, misurate simulando il rispetto delle norme alla fine del periodo transitorio, si sono ridotte nell'ultimo biennio da oltre 35 a circa 9 miliardi di euro. L'entità della distanza da colmare non autorizza a considerare l'obiettivo raggiunto, ma induce a un cauto ottimismo la capacità di reazione mostrata dalle banche italiane nell'avverso scenario congiunturale. Il disegno nazionale della disciplina sul capitale nel periodo transitorio, in consultazione pubblica già nelle prossime settimane, indicherà l'entità dello sforzo supplementare richiesto nel breve termine.

Anche sul fronte della liquidità – la cui entrata in vigore è più distante nel tempo – il nostro sistema bancario ha fatto segnare progressi significativi, seppure largamente influenzati dall'intervento della BCE. A dicembre 2012 il livello medio degli indicatori a breve (LCR) e a lungo termine (NSFR) si sarebbe collocato oltre il 100 per cento per il campione di banche italiane; solo pochi intermediari non avrebbero raggiunto il

livello minimo previsto a regime. La disponibilità di provvista a tre anni offerta dall'Eurosistema ha contribuito all'allentamento delle tensioni sul fronte della liquidità bancaria già dall'inizio del 2012. Si tratta però di una disponibilità a termine. È prioritario che gli intermediari pianifichino per tempo la graduale restituzione dei fondi e la loro sostituzione con altre fonti di provvista.

La necessità appena sottolineata è parte non secondaria della sfida che si pone oggi alle banche. Una visione strategica, di lungo periodo, declinata in una puntuale pianificazione degli interventi, è indispensabile per navigare in sicurezza attraverso la dinamica macroeconomica, il mutamento regolamentare, l'evoluzione della tecnologia. Il conseguimento di questa visione è la base per un durevole recupero della capacità di generare reddito, garanzia ultima della stabilità delle banche e della loro capacità di finanziare l'economia reale, come ricordato dal Governatore Visco in occasione delle ultime Considerazioni Finali.

6. Conclusioni

La crisi ha imposto agli attori del sistema finanziario – intermediari, mercati, istituzioni – sfide in passato inimmaginabili. Le criticità, le tensioni emerse in Europa, si sono spinte fino a mettere in discussione il progetto stesso del Mercato Unico. Da questa consapevolezza le autorità hanno preso l'abbrivio, ai massimi livelli politici e tecnici, per ripristinare le condizioni affinché il percorso dell'integrazione possa ripartire e potenziarsi ulteriormente.

Gli sforzi sinora profusi per riformare le norme e i controlli sulla finanza sono stati diretti a rigenerare il necessario clima di fiducia tra gli operatori, le autorità e gli utenti del sistema finanziario, imprese e cittadini dell'Unione europea. I fondamentali presidi microprudenziali, a partire

dalla qualità e dalla quantità del capitale che le banche dovranno detenere, saranno presto definiti in modo univoco in tutti i paesi dell'Unione; le norme saranno applicate utilizzando lo stesso metro. Ciò permetterà alle autorità di avere una visione più ampia, di operare su scala europea con gli strumenti macroprudenziali per prevenire l'insorgere di rischi sistemici, superando la miopia di una prospettiva ristretta ai confini nazionali.

La creazione di una vera unione bancaria nell'Eurozona – che, accanto a un sistema unico di supervisione, preveda anche un'Autorità europea preposta alla risoluzione delle crisi e meccanismi accentrati di intervento finanziario – è il complemento naturale e necessario del percorso verso un *single rulebook* europeo. Al termine di questo processo, potremo dire di aver realizzato un quadro di piena integrazione europea dei tre momenti fondamentali dell'attività di vigilanza: regole, supervisione, risoluzione delle crisi. Si potrà così garantire una definitiva cesura tra rischio sovrano e rischi bancari e, al contempo, rafforzare la parità concorrenziale tra le banche.

Sarà peraltro necessario che il meccanismo unico di supervisione assicuri gli standard elevati e rigorosi propri dei migliori modelli di vigilanza nazionali, facendo leva su una forte integrazione tra strutture europee e dei singoli paesi. La Banca d'Italia continuerà a fare la propria parte anche attraverso il dialogo costante con il sistema bancario, così da preparare con gradualità la transizione verso il nuovo corso delle regole e dei controlli.

Basilea 3 è solo uno dei fattori che disegneranno lo scenario di riferimento per le banche nei prossimi anni, interagendo con l'evoluzione congiunturale e, auspicabilmente, con riforme strutturali che riportino il Paese su un percorso di crescita sostenibile. Il sistema bancario deve essere protagonista di questo processo: riflettere sulla validità dei modelli di business, agire sulla struttura dei costi, innovare prodotti e processi,

operare per il recupero della redditività. Se saprà interpretare lo spirito e le finalità delle nuove regole, rafforzando l'impiego degli strumenti di misurazione e controllo del rischio a supporto dei processi decisionali, ne trarranno beneficio la stabilità sistemica e la capacità di competere nel mutevole panorama internazionale.